

## **REGOLAMENTO**

## PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Stato di revisione del documento					
Rev. nº	Data	Descrizione sintetica della modifica	Elaborato da	Approvato da	
0	26.11.2020	Prima emissione	Direttore Alberto Prospero	Consiglio di Amministrazione seduta del 26.11.2020	

### SOMMARIO

ART. 1 — FINALITÀ	3
ART. 2 - DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA	3
ART. 3 — EVENTI PER I QUALI È AMMISSIBILE IL RICORSO A SPESE RAPPRESENTANZA DELIA SOCIETÀ	
ART. 4 — SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA	4
ART. 5 - CASI DI INAMMISSIBILITÀ DI SPESE DI RAPPRESENTANZA	5
ART. 6 — GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	5
ART. 7 — LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	5
ART. 8 — DISPOSIZIONI FINALI	6
ART. 9 — ENTRATA IN VIGORE	6

## ART. 1 — FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte del Consiglio di Amministrazione o del Presidente della Società di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime

## ART. 2 - DEFINIZIONE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

- 1. Sono spese di rappresentanza quelle essenzialmente finalizzate ad accrescere il prestigio e la reputazione della Società verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il della Società Enerbit. nonché possedere il prestigio crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività sociale.
- 2.Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.
- 3. L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.
- 4.Per quanto sopra, una spesa può essere correttamente considerata e imputata in bilancio come «spesa di rappresentanza» se risponde ai seguenti requisiti:
  - a. stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali della Società;
  - b. necessità di proiezione all'esterno in relazione alla quale la spesa di

- rappresentanza si rivela strumentale;
- c. rigorosa motivazione dello specifico interesse sociale perseguito;
- d. dimostrazione del rapporto fra l'*utilitas* che la Società intende conseguire tramite la sua proiezione all'esterno, sotto forma di promozione delle attività o di sviluppo economico, e la spesa erogata;
- e. qualificazione del soggetto destinatario della spesa, che deve essere rappresentante dell'Ente beneficiario dell'omaggio, e rispondenza della spesa a criteri di ragionevolezza e congruità;
- f. necessità per la Società di promuovere la propria immagine all'esterno dei confini istituzionali con documentate probabilità di sviluppo economico.

# ART. 3 — EVENTI PER I QUALI È AMMISSIBILE IL RICORSO A SPESE DI RAPPRESENTANZA DELIA SOCIETÀ

- Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, possono essere annoverate tra le spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di:
- visite di Personalità;
- manifestazioni o iniziative, in cui la Società Enerbit sia o risulti fra gli organizzatori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- cerimonie e ricorrenze istituzionali.

## ART. 4 — SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto di Enerbit i seguenti soggetti:

- Presidente
- Consiglio di Amministrazione

## ART. 5 - CASI DI INAMMISSIBILITÀ DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

- 1. Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio di Enerbit verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini sociali
- 2. Non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori .
- 3. Non possono essere qualificate "spese di rappresentanza" quelle a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei alla Società.

### ART. 6 — GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- 1. Lo stanziamento delle spese di rappresentanza viene annualmente determinato e approvato in sede di approvazione del bilancio e viene previsto in un' apposita voce di Bilancio, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; voce di bilancio che deve essere autonoma rispetto ad altre al fine di evitare commistioni contabili.
- 2. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dalla normativa vigente in materia di approvvigionamento di beni e servizi.
- 3. Particolari iniziative comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui al precedente comma 1 potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 7 — LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

Le spese di rappresentanza sono liquidate dal responsabile del settore competente, previa presentazione di una dichiarazione resa dal soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, con allegata la relativa documentazione e l'evidenza del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 2

## ART. 8 — DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le vigenti disposizioni di Legge

## **ART. 9 — ENTRATA IN VIGORE**

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a norma di Statuto
- 2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web della Società (www.enerbit.it).